



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Lodi, 14 gennaio 2013  
Prot. N. 2062/2013  
Cat. 01 Cl. 06

## **ORDINANZA N° 15/2013 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

### **IL DIRIGENTE**

- ❑ Visto l' Art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7, 14 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernenti l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota inoltrata dal competente Assessorato in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici, al fine di dare riscontro alle numerose segnalazioni inoltrate in merito al manifestarsi di gravi criticità (per quanto circoscritte a limitati periodi della giornata) di natura viabilistica in corrispondenza di P.le Medaglie d'Oro;
- ❑ Considerata l'attuale programmazione dell'esistente impianto semaforico;
- ❑ Preso atto in particolare dell'attuale assetto viabilistico in **Via BIANCARDI**;
- ❑ Constatato che a seguito del sopralluogo effettuato in loco dal personale tecnico dell'Ufficio Viabilità si è ritenuto opportuno adottare, inizialmente a livello sperimentale, per motivi di pubblico interesse, la necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici mirati ad una migliore disciplina della circolazione veicolare;

### **O R D I N A**

- ❑ In **Via BIANCARDI** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via S.Colombano) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con P.le Medaglie d'Oro/V.le Agnelli;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

### **D I S P O N E**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

### **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.



## Settore 7 - Ufficio Viabilità

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza annulla, sostituisce e/o integra le prescrizioni riferite ai tratti stradali sopra in oggetto contenute in analoghi atti cronologicamente antecedenti. Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio**

PC/pc

Il Dirigente  
**Ing. Giovanni LIGI**